

FORMAZIONE SU MISURA

13 MAGGIO 2026

PROFILI FISCALI DELL'IMPRESA AGRICOLA

A cura di
L. SCAPPINI

EUTEKNEFORMAZIONE



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino

Partner e sponsor



LA DEFINIZIONE CIVILISTICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO

ARTICOLO 2135 COD. CIV.

Comma 1

Attività agricole ex se:


- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali



Comma 2

**Svolgimento di un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso
Utilizzo potenziale di fondo, bosco, acque marine o salmastre**

- **Attività agricole ex 2135 cod. civ.:**
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento di animali




Fictio iuris
Attività connesse



- “ciclo biologico”: attività dirette al mantenimento o all’evoluzione di una specie animale o vegetale
- utilizzo del fondo quale strumento, effettivo solo potenziale, per l’esercizio di tali attività – **Cassazione n. 12394/2017**

LE ATTIVITÀ CONNESSE



«Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura»

I REQUISITI PER LA CONNESSIONE



Soggettivo

Inerenza dell'attività
all'imprenditore agricolo

Oggettivo

Coerenza con l'attività
agricola essenziale (stesso
comparto agronomico)

INDICI DI PREVALENZA

ATTIVITÀ CONNESSE



Ruolo servente



Integratore/moltiplicatore della
redditività

Prevalenza quantitativa
Prevalenza qualitativa
Prevalenza reddituale

LE ATTIVITÀ CONNESSE «TIPIZZATE»

1

Attività connesse di produzione

2

Attività connesse di fornitura di servizi

3

**Attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale**

4

Attività di ricezione e ospitalità

CLASSIFICAZIONE DELLA CONNESSIONE

Attività **strumentali**
e **ausiliarie** al ciclo
di **produzione**





Connesse per **PRODOTTO**

Attività **integratrici**
del **reddito** e del
rendimento dei
mezzi



Connesse per **AZIENDA**



VERIFICA PREVALENZA



LE DIVERSE FORME DI ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

FORME DELL'IMPREDITORE AGRICOLO



Individuale

- Coltivatore diretto (CD)
- Imprenditore agricolo professionale (IAP)
- Impresa familiare



Collettivo

- Società semplice
- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative

IL COLTIVATORE DIRETTO

Colui che esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 codice civile, direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo

1

Articolo 2083, cod. civ.

2

Leggi speciali – articolo 6, L. 203/1982

3

Nozione previdenziale – iscrizione alla gestione agricola

L'IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

I requisiti richiesti

Possiede conoscenze e competenze professionali

- Dedicare alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo complessivo direttamente o come socio (nelle zone svantaggiate almeno il 25%)
- Ricava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (nelle zone svantaggiate almeno il 25%)

LA SOCIETÀ AGRICOLA

La **ragione sociale** o la **denominazione sociale** delle società che hanno quale **oggetto sociale** l'**esercizio esclusivo** delle **attività** di cui all'**articolo 2135 del codice civile** deve **contenere** l'indicazione di **società agricola**.
Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.

LA SOCIETÀ IAP

Pre-requisito

Lo **statuto** deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile

Condizioni

Società di persone: almeno un socio deve essere in possesso e della qualifica di IAP – Per le Sas la qualifica è riferita ai soci accomandatari.

Società di capitali: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Società cooperative: almeno un socio amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Attenzione! l'amministratore può apportare la qualifica a una sola società

1^ PARTE

I REDDITI FONDIARI: ASPETTI GENERALI

REDDITI FONDIARI NEL SISTEMA DEL TUIR

PRESUPPOSTO: POSSESSO DI BENI

**REDDITO
MEDIO
ORDINARIO**

**DERIVAZIONE
(QUASI)
CATASTALE**

***EFFETTIVITÀ*
CAPACITÀ
CONTRIBUTIVA**

**TERRENI + FABBRICATI
ISCRITTI (*iscrivibili*) IN CATASTO**

INDIPENDENTEMENTE DALLA PERCEZIONE.....
(criterio di *competenza*)

CRITERIO SOGGETTIVO

Soggetti che **possiedono** gli immobili:

- Proprietà
- Enfiteusi
- Usufrutto
- Altro diritto reale


CRITERIO TEMPORALE

Per il **periodo d'imposta** in cui si è verificato
il possesso.
Proporzionalmente alla durata.

LE CONTITOLARITÀ


Articolo 1100, cod. civ.
COMUNIONE PRO INDIVISO :

- ogni condomino ha diritto a una quota dell'intero
- Le quote si presumono eguali




REDDITI:
Da imputare in parti eguali ai partecipanti

Articolo 177, cod. civ.
COMUNIONE LEGALE



REDDITI:
Articolo 4, comma 1, lettera a)
Tuir: “...sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà dell'ammontare”

IL REDDITO DOMINICALE



ECCEZIONI



1. terreni dati in affitto per usi non agricoli
2. terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani
3. terreni produttivi di reddito di impresa

2^ PARTE

I REDDITI FONDIARI: IL REDDITO FONDIARIO DELL'IMPRESA AGRICOLA

CRITERI DI IMPUTAZIONE REDDITO AGRARIO: PRIMA DEROGA

Articolo 33, comma 1, Tuir : TERRENI DATI IN AFFITTO PER USO AGRICOLO



*Reddito agrario si imputa all'affittuario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
Altre ipotesi di conduzione?*

CRITERI D'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AGRARIO: SECONDA DEROGA

LE CONDUZIONI ASSOCIATE:

1

MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA, SOCCIDA

2

COMPARTECIPAZIONE AGRARIA

3

**ALTRE IPOTESI: CONTRATTO DI RETE (Risoluzione 75/E)
CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO**

CRITERI D'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AGRARIO: TERZA DEROGA



TERRENI POSSEDUTI DA SOCIETÀ COMMERCIALI

COORDINAMENTO TRA NORME



**Articolo 55, comma 2, lettera c)
Articolo 27, comma 2
Articolo 32, comma 4**

REDDITO AGRARIO

Definizione



Articolo 32 «...parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati»
NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRICOLE di cui all'articolo 2135, cod. civ.

ATTIVITÀ INTRINSECAMENTE AGRICOLE

SEMPRE NEI “LIMITI DELLA POTENZIALITÀ” DEL TERRENO



***Coltivazione del terreno:
Non rileva il modo o il ciclo di coltivazione
Né il tipo di prodotto
COLTIVAZIONE/RACCOLTA***

ATTIVITÀ INTRINSECAMENTE AGRICOLE



ALLEVAMENTO

MANGIMI OTTENIBILI PER ALMENO $\frac{1}{4}$ DAL TERRENO



- Condizione che reca due conseguenze:***
- ***Esistenza di un terreno***
 - ***Collegamento con l'attività di allevamento esercitata***

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

***Introduzione di un limite quantitativo – se effettuato con mangimi
ottenibili almeno per $\frac{1}{4}$ dal terreno***

Allevamento inteso come
sviluppo e crescita


Non un intero ciclo biologico



Articolo 32, comma 3
Decreto ministeriale che
determina, per ogni specie
animale il numero di capi

DM 15 marzo 2019

ALLEVAMENTO DI ANIMALI



ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Soggetti obbligati alla tenuta del registro carico - scarico



Articolo 2, comma 4 D.L. n. 90/1990

- **Sas e Snc**
- **Srl anche se il reddito va determinato in via analitica**
Circolare n. 11/E/1991 - per i soggetti sottoposti al regime di contabilità ordinaria tale registro va ad aggiungersi alle scritture contabili prescritte dallo stesso D.P.R. 600/1973

PRODUZIONE VEGETALI IN SERRA

Determinazione catastale reddito

Nel limite del doppio del terreno su cui insiste (Risoluzione 148/E/2000)

**Rispetto
Reddito agrario
ex articolo 32**

**Mancato rispetto
Franchigia ex articolo 32
Eccedenza reddito di
impresa ex articolo 56-bis**

**Mancato rispetto
Reddito di impresa ex
articolo 55**

COLTIVAZIONE PER CONTO TERZI: Contratto tra due soggetti

**Committente
Proprietario delle piante**

**Prestatore
Imprenditore agricolo che
esercita il ciclo biologico**

**Circolare 12/E/2008: la posizione del
prestatore non è quella di contoterzista**

LA “SOCCIDA VERDE”

Articolo 1, comma 176, L. 244/2006



Articolo 33, comma 2 Tuir – si considerano produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b)

Committente →

- **Commerciante – articolo 55 Tuir**
- **Imprenditore agricolo: articolo 32 o 55 Tuir**

Prestatore →

Dirette – articolo 32 o 56-bis o 55 Tuir
Iva – articolo 34bis D.P.R. n. 633/1972

Articolo 32, comma 2, lettera b-bis), Tuir



Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario:

...

b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis

Articolo 32, comma 2, lettera b-ter), Tuir

Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario:

...

b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile

motivazione

Risposta a interpello n. 365/E/2020

3^ PARTE

I REDDITI FONDIARI: LE ATTIVITÀ CONNESSE

LE ATTIVITÀ CONNESSE: CLASSIFICAZIONE


Attività strumentali e ausiliarie del ciclo di produzione



Attività integratrici del reddito e del rendimento dei mezzi



ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2135, COD.CIV. ...ANCORCHÉ NON SVOLTE SUL TERRENO...




PRODOTTI OTTENUTI PREVALENTEMENTE DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO O DEL BOSCO O
DALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI
CON RIFERIMENTO AI BENI INDIVIDUATI CON D.M.

ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE



CONDIZIONI DI AGRARIETÀ DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DI PRODUZIONE

Articolo 32 TUIR



**Circolare 44/E/2002
REDDITO AGRARIO SE....**

- a) Rispetto prevalenza**
- b) Prodotto ottenuto rientra tra i prodotti agricoli**
- c) Prodotto acquistato viene manipolato o trasformato**

5^ PARTE

I REDDITI D'IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETTARIA: REDDITI D'IMPRESA FORFETTARI

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

TENUTA REGISTRO CARICO - SCARICO

Circolare n. 150/1978

Scopo: verificare il rispetto dei parametri DM 15 marzo 2019

**Rispetto
Reddito agrario ex
articolo 32**

**Mancato rispetto
Franchigia ex articolo 32
Eccedenza reddito di impresa
ex articolo 56, comma 5**

**Mancato rispetto
Reddito di impresa
ex articolo 55**

PRODUZIONE VEGETALI IN SERRA E VERTICAL FARM

Determinazione catastale reddito

1. nel limite del doppio del terreno su cui insiste (Ris. 148/E/2000)
2. entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il Decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, Tuir

Rispetto
Reddito agrario ex
articolo 32

Mancato rispetto
Franchigia ex articolo 32
Eccedenza reddito di impresa
ex articolo 56-bis

Mancato rispetto
Reddito di impresa ex
articolo 55

Articolo 56-bis, comma 1, Tuir




Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, **lettere b) e b-bis**), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.

PRODUZIONE VEGETALI IN SERRA

Determinazione reddito



Il signor Rossi ha una serra con una estensione produttiva pari a 3.500 mq che insiste su un terreno di 1.000 mq con R.A. di euro 500



Determinazione reddito

$$\text{Eccedenza: } 3.500 - (1.000 \times 2) = 1.500$$

$$\text{Reddito imputabile all'eccedenza: } 1.500 \times (500 / 1.000) = 750$$

$$\text{Reddito da dichiarare: } 500 + 750 = 1.250$$

ATTIVITÀ CONNESSE DI PRODOTTO

PRODOTTO OTTENUTO “FUORI TABELLA”

Articolo 56-bis, comma 2: 15% “*ammontare corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva*”


**VALE SOLO PER I PRODOTTI
OGGETTO DI PRIMA
TRASFORMAZIONE**

**NO SECONDA TRASFORMAZIONE:
CASSAZIONE n. 8128/2016**

Articolo 56-bis, comma 3 Tuir



Determinazione forfettaria – 25% “*ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva*”



Condizione
Rispetto della prevalenza → articolo 2135 codice civile
UTILIZZO PREVALENZA DI MEZZI O RISORSE NORMALMENTE
UTILIZZATI

Articolo 56-bis, comma 3-bis, Tuir



Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5%.

Perimetro soggettivo di applicazione



Novità!

Comma 4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano **anche** ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006.

Comma 5 - Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al D.P.R. 442/1997.

SOCIETÀ AGRICOLE EX D.LGS. 99/2004



Possibilità

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ... **possono** optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art.32...”.

Non serve essere società lap



Attenzione!

Il reddito resta un reddito di impresa (articolo 3 D.M. n.213/2007)

Non sono soggette alle regole sulle società di comodo

IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE PRIMA: INTRODUZIONE

ORIGINE E GERARCHIE DELLE FONTI

Direttiva n.77/388/CE – Direttiva n.2006/112/CE

```
graph TD; A["Direttiva n.77/388/CE – Direttiva n.2006/112/CE"] --> B["Articolo 34 D.P.R. n. 633/1972"]; B --> C["Articolo 34 - bis"]; B --> D["Articolo 34- ter"];
```

Articolo 34 D.P.R. n. 633/1972

Articolo 34 - bis

Articolo 34- ter

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME SPECIALE

**Presupposto
oggettivo**



**Presupposto
soggettivo**



**Per le cessioni di
prodotti *agricoli* e
*ittici***



**Effettuate dai
produttori
*agricoli***

Il regime speciale è riservato ai produttori agricoli.

Sono considerati produttori agricoli:

- i soggetti che esercitano le attività di cui all'**articolo 2135** del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali ed attività connesse);
- gli organismi agricoli di intervento che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea

- cooperative e loro consorzi, che effettuano cessioni di **beni prodotti prevalentemente dai soci**, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione;
- associazioni di produttori e loro unioni, costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione;
- enti che provvedono per legge alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

LE ATTIVITÀ CONNESSE NELL'ART.2135 C.C.

ATTIVITÀ CONNESSE DI PRODUZIONE
ATTIVITÀ CONNESSE DI SERVIZI

Manipolazione e trasformazione: SI APPLICA IL REGIME SPECIALE (risoluzione n. 11/E/2018).

ATTENZIONE: RIFERIMENTO TABELLA A

Valorizzazione, conservazione, commercializzazione: NO

I SERVIZI NON RIENTRANO MAI NEL REGIME SPECIALE

A CHI SI APPLICA?

L'applicazione del regime speciale prescinde da

STRUTTURA GIURIDICA
DELL'IMPRESA



DIMENSIONI
ECONOMICHE
DELL'ATTIVITÀ

La detrazione forfettizzata compete **esclusivamente** per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici elencati nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La tabella A prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, vino, olio e latticini).

Quali sono i prodotti della Tabella A?

La prima parte della tabella A) contiene prodotti agricoli e ittici che si ricavano dall'agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da «rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura»

Animali vivi, da stalla e da cortile - Pesci derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura - Carni di conigli domestici e volatili da cortile - Latte e prodotti derivati - Frutta - Verdura - Vino - Fiori - Legno grezzo - Lana, canapa e altri prodotti simili

ESCLUSIONI

da Tabella A



Carni macellate di animali della specie bovina, ovina e caprina
Insaccati
Marmellate

Motivo : subiscono una trasformazione e quindi perdono la connotazione di bene risultante dall'«attività di produzione agricola»

IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE TERZA: MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

la detrazione prevista nell'articolo 19, D.P.R. 633/1972, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti



Iva a credito
Corrispettivo di vendita X % compensazione



Iva a debito
Corrispettivo vendita X aliquota
edittale

Iva da versare
Corrispettivo vendita X (% ordinaria - % compensazione)

UTILIZZO DELLE PERCENTUALI

Le percentuali di compensazione, determinate con decreto ministeriale, possono essere utilizzate esclusivamente per determinare l'iva detraibile

Deroga

*L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, **salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.***



Le percentuali di compensazione sono applicabili anche alle cessioni di prodotti agricoli nei casi di:

- conferimenti da parte dei soggetti in regime speciale a cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni che si trovano pure nel regime speciale;
- cessioni effettuate dai soggetti esonerati.

RENDITA IVA

Vino: aliquota ordinaria	22%
percentuale di compensazione	12,30%

Incassi	100.000	22%	22.000
Acquisti	60.000	varie	7.000

Regime normale:	22.000
	7.000

IVA da versare	15.000
Regime forfetario:	22.000
12,30% di 100.000	12.300

IVA da versare	9.700

Rendita IVA

Versamento in regime normale	15.000
Versamento in regime forfetario	9.700

Rendita IVA	5.300


La rendita Iva aumenta con l'aumento delle percentuali di compensazione
LIMITE MASSIMO: EGUAGLIANZA

INAPPLICABILITÀ DEL REGIME SPECIALE



Articolo 34, comma 4

La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario



Scopo antielusivo

Quando:

- si effettuano cessioni di beni contenuti nella parte I tabella A da parte di produttori che si trovano in regime ordinario
- il bene oggetto di cessione è pervenuto al cedente a mezzo di un atto non assoggettato ad Iva

OPERAZIONI DIVERSE

Impresa mista



Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse

ATTIVITÀ DIVERSA

Attività esercitate dall'imprenditore agricolo

Cessione sistematica di prodotti non parte I della tabella A per la cui produzione è necessaria un'autonoma organizzazione di mezzi e capitali

Sistematica e abituale prestazione di servizi con mezzi diversi da quelli dell'impresa agricola



**NON
È
IMPRESA
MISTA**



**Separazione
attività ex
articolo 36**

IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE QUARTA: LE IPOTESI DI USCITA DAL REGIME

Il comma 11 dell'articolo 34

FACOLTÀ

per il produttore agricolo di rinunciare al regime speciale, optando per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie

VINCOLO TRIENNALE

Alla fine del triennio

RINNOVO DELL'OPZIONE

automatico

Esercizio dell'opzione → D.P.R. 442/1997 e circolare n. 209/E/1998

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO



**TUTTI GLI ADEMPIMENTI IVA PREVISTI PER LE
IMPRESE COMMERCIALI**



articoli 19-*bis*1 e 19-*bis*2, in materia di limiti alla detrazione

**D.P.R. 442/1997 e
circolare n.209/E/1998**

ARTICOLO 2, D.P.R. n. 442/97



L'opzione deve essere dichiarata nella prima dichiarazione



L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per tre anni

L'opzione deve essere **comunicata** all'Agenzia delle Entrate nel Quadro VO della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di inizio della scelta:

AGRICOLTURA		Rinuncia	1	2	Revoca	3	4
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione	3		Revoca	4	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5		Revoca	6	
VO4	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione			Revoca		

La comunicazione dell'opzione ha soltanto una **funzione formale** e in caso di omissione si rende applicabile la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000

PERDITA QUALIFICA DI “PRODUTTORE AGRICOLO”

**ESERCIZIO DI
ATTIVITÀ
“ECCEDENTI”**

VARIAZIONE DELLA NATURA DELL'IMPRESA

L'IMPRESA NON È PIÙ AGRICOLA AI SENSI
DELL'ART.2135 C.C.

ESEMPIO

PERDITA DELLA PREVALENZA NEL CORSO
DELL'ESERCIZIO

IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE QUINTA: LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

RETTIFICA PER IL CAMBIO DI REGIME

Il cambio di regime (per opzione o per atti straordinari) comporta la rettifica ex articolo 19bis2 d.P.R. n.633/72, alla detrazione, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati

Da speciale a ordinario



Il produttore agricolo in regime speciale Iva al momento dell'acquisto dei beni da impiegare nel processo produttivo non ha potuto detrarre alcuna imposta sugli acquisti in attesa di vedersi riconoscere tale detrazione in misura forfettizzata al momento della cessione dei prodotti agricoli; la suddetta norma consente a tale produttore che transita al regime ordinario di evitare una duplicazione di imposta in quanto tali soggetti non potrebbero detrarre alcuna imposta


Da ordinario a speciale



Il produttore agricolo in regime ordinario Iva al momento dell'acquisto dei beni da impiegare nel processo produttivo ha detratto l'imposta sugli acquisti secondo le ordinarie regole Iva e fatte salve espresse limitazioni di legge; la suddetta norma vieta a tale produttore che transita al regime speciale di detrarre nuovamente l'Imposta

RETTIFICA DA REGIME SPECIALE A ORDINARIO

Nasce il diritto al recupero dell'Iva su alcuni beni:




Prodotti agricoli di cui alla tabella A o altri beni da impiegare nel processo produttivo (mangimi, concimi, fertilizzanti...) in giacenza nell'azienda
Frutti pendenti



- La valorizzazione dei prodotti agricoli finiti e quelli in corso di lavorazione e dei frutti pendenti deve avvenire al valore normale. A tale valore, al fine di determinare la rettifica si applicano le % di compensazione vigenti al momento in cui la rettifica andava operata
- La valorizzazione delle materie prime e la quantificazione dell'imposta stessa deve essere effettuata sulla base delle fatture di acquisto dei singoli beni

RETTIFICA DA REGIME SPECIALE A ORDINARIO



RETTIFICA DA REGIME SPECIALE A ORDINARIO

Utilizzo del risultato della rettifica



È un **credito di imposta** da utilizzare nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui articolo 23.
La rettifica deve essere confermata in sede di redazione della DR annuale da presentare per l'anno cui si riferisce la stessa

RETTIFICA DA REGIME SPECIALE A ORDINARIO

Bisogna redigere l'inventario e valorizzare i beni in giacenza ammontare della rettifica così determinata



È un **debito di imposta** da versare con la prima liquidazione periodica utile, mediante annotazione nel registro delle fatture emesse

Dal regime normale al regime speciale

(l'IVA deve essere versata)

Le valutazioni sono identiche.

Quando effettuare la rettifica

Circolare n. 328/E/1997 e risoluzione n. 10/E/1999 → nella prima liquidazione utile dell'anno in cui il contribuente aveva cambiato il regime Iva.

Circolari n. 44/E/2002 e n. 6/E/2005 → in ossequio al dettato normativo, che la rettifica deve essere operata in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 19-bis2.

L'ammontare della detrazione va indicata nel Quadro VF,
al rigo VF70.

Sez. 4

 IVA ammessa
in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

,00

VF71 IVA ammessa in detrazione

,00

PROSPETTO D
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE


Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	

IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE SESTA: L'ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Se le cessioni di prodotti non agricoli o le prestazioni di servizi sono effettuate con una autonoma struttura organizzativa, in modo sistematico e continuativo, si configura una «**attività diversa**» da quella agricola, regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 36.

Sono attività diverse:

- agriturismo;
- enoturismo e oleoturismo;
- prestazioni con macchine agricole;
- vendita di carni macellate;
- produzione di energia elettrica da risorse agro-forestali e fotovoltaiche;
- fattorie didattiche.



IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE SETTIMA: I REGIMI DEROGATORI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ

AMBITO APPLICATIVO LIMITATO

Articolo 34 bis d.P.R. n. 633/72 - Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ...



Si intendono comunque connesse le attività... dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Circolare n.6/E/2005 il regime introdotto dall'articolo 34 bis si applica solo alle attività di fornitura di servizi.
Estendere la forfettizzazione della detrazione Iva alle cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella tabella A, parte I sarebbe incompatibile con la norma comunitaria che riconosce l'applicazione del regime speciale ai soli beni e servizi elencati negli allegati alla medesima direttiva

IL REGIME DELL'ART. 34-BIS

OGGETTO

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI
ALL'ART.2135 C.C TERZO COMMA

MECCANISMO

DETRAZIONE FORFETTIZZATA
50%
REGIME NATURALE DEROGABILE

CONSEGUENZA

**Prestazioni di servizi
rese con mezzi e risorse normalmente impiegate nell'esercizio dell'impresa agricola**



- aratura di terreni altrui con macchine agricole
- moliture di olive mediante frantoio usato e gestito per le olive proprie
- trebbiatura del grano
- ...



Tali operazioni non configurano più impresa mista ma ...

IL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA PARTE OTTAVA: IL REGIME DI ESONERO PER I PRODUTTORI MINORI

AMBITO APPLICATIVO

I produttori che rispettano i seguenti limiti

Quantitativo

Conseguito nell'anno precedente (o presumano di conseguire nell'anno di inizio attività) un volume di affari non superiore a 7.000 euro

Qualitativo

Il volume di affari deve essere costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli contenuti nella parte I, Tabella A d.P.R. 633/72

Il volume di affari comprende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all'art 26 del D.P.R. 633/72.

Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra le attività separate

FUNZIONAMENTO

	Rispetto del limite qualitativo (cessione di prodotti agricoli, parte I, tabella A, non inferiore a 2/3 del volume di affari)	Superamento del limite qualitativo (cessione di prodotti agricoli, parte I, tabella A, non inferiore a 2/3 del volume di affari)
Rispetto del limite quantitativo (euro 7000)	Il contribuente può continuare ad usufruire del regime di esonero, senza procedere al versamento di alcuna imposta	Il contribuente deve versare, già nell'anno in cui avviene il superamento del limite qualitativo, l'iva relativa alle operazioni diverse (al netto di quella assoluta sui relativi acquisti) effettuando gli adempimenti relativi; egli tuttavia non decade dalla possibilità di fruire del regime di esonero anche per l'anno successivo
Superamento del limite quantitativo (euro 7000)	Il contribuente cessa di operare nel regime di esonero a partire dall'anno successivo, ma non ha alcun obbligo di comunicazione all'AdE salvo non affidi la contabilità a terzi	Il contribuente deve versare, già nell'anno in cui avviene il superamento del limite qualitativo, l'iva relativa alle operazioni diverse (al netto di quella assoluta sui relativi acquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partire dall'anno successivo cessa, inoltre, di operare in regime di esonero

il {futuro digitale}? con #profis /arriva prima.



sistemi.com

Il futuro della gestione dei servizi contabili e fiscali si scrive con **PROFIS®**, il software innovativo, integrato da servizi digitali e piattaforme condivise su **SPORTELLO CLOUD®**. Gli aggiornamenti sono veloci, la rete di assistenza tempestiva. Concentratevi sul vostro business, risparmiate tempo: con **PROFIS®** il futuro arriva prima.

 **sistemi®**
PROFESSIONE INFORMATICA